

Soci

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

CIRCOLARE DI STUDIO

3/2015

Parma, 19 gennaio 2015

**OGGETTO: Legge di stabilità – Parte I**

Si fornisce di seguito una breve scheda di sintesi delle principali novità introdotte per il 2015 dalla L n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. "Legge di stabilità").

***Detrazioni per lavori di ristrutturazione, di riqualificazione energetica e per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici***

Le misure previste per le detrazioni (Irpef) relative a lavori di ristrutturazione, di riqualificazione energetica (Irpef/Ires) e per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (Irpef) in scadenza al 31 dicembre 2014 sono state prorogate al 31 dicembre 2015. E', quindi, concesso ancora un anno di tempo per fruire delle maggiori detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (50%), per gli interventi di riqualificazione energetica (65%) e per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare gli immobili ristrutturati (50%).

Rimane, inoltre, in vigore il "Bonus antisismica", ossia la detrazione Irpef/Ires del 65% per interventi di prevenzione antisismica degli edifici situati nelle zone a più alta pericolosità.

Infine, anche per tutto il 2015, è riconosciuta la detrazione Irpef in misura potenziata del 50% (da calcolare forfettariamente sul 25% del corrispettivo di acquisto) per l'acquisto di abitazioni poste all'interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese che provvedono entro 18 mesi (e non più entro 6 mesi) dal termine dei lavori alla successiva vendita.

***Rivalutazione terreni e partecipazioni***

Sono stati riaperti i termini per la rivalutazione del costo di acquisto di terreni (edificabili o agricoli) e partecipazioni non quotate, possedute alla data del 1 gennaio 2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche.

E' fissato al 30 giugno 2015 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima e al versamento dell'imposta sostitutiva. Rispetto alle precedenti rivalutazioni, l'aliquota dell'imposta sostitutiva da versare è raddoppiata (4% per le partecipazioni non qualificate e 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni).

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

### **Nuovo regime forfettario**

E' stato introdotto un nuovo regime forfettario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), che sostituisce l'attuale regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13, L. n. 388/2000, il regime dei minimi ex art. 27, co. 1 e 2, DL n. 98/2011 e il regime contabile agevolato ex art. 27, co. 3, DL n. 98/2011.

Il reddito è assoggetto ad un'imposta sostitutiva del 15% ed è determinato applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività, compreso tra il 40% e l'86% a seconda dell'attività esercitata, al netto dei contributi previdenziali versati.

L'accesso al nuovo regime è consentito a condizione che: i ricavi/compensi non siano superiori a specifici limiti, differenziati a seconda dell'attività esercitata; non siano state sostenute spese per prestazioni di lavoro superiori ad Euro 5 mila; il costo dei beni strumentali acquistati nell'anno non sia superiore ad Euro 20 mila; il reddito derivante dall'attività agevolata sia prevalente rispetto a quello eventualmente conseguito sotto forma di lavoro dipendente.

Ai contribuenti esercenti attività d'impresa che applicano il regime forfettario, è riconosciuto un regime contributivo agevolato che consiste nel non applicare il minimale contributivo INPS. Pertanto, usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti saranno tenuti al versamento dei soli contributi calcolati sulla base del reddito effettivo.

### **Modello 730 precompilato**

A partire dal 2015, l'Agenzia delle Entrate entro 15 aprile di ciascun anno rende disponibile il modello "730 precompilato" a beneficio dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilato ex artt. 49 e 50, co. 1, lett. a), c), c-bis), d), g), i) e l) del Tuir.

Il contribuente ha la facoltà di accettare la dichiarazione così come predisposta dall'Agenzia o di modificarla.

### **Certificazione Unica per le persone fisiche**

Al fine di consentire la precompilazione del modello 730 da parte dell'Agenzia delle Entrate è istituito l'obbligo, in capo ai sostituti d'imposta, di inviare all'Agenzia la certificazione dei redditi corrisposti nell'anno precedente, esclusivamente in via telematica, entro il 7 marzo<sup>1</sup> "dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte", attraverso il nuovo modello denominato "Certificazione Unica".

La "Certificazione Unica" sarà utilizzata per certificare, oltre ai redditi di lavoro dipendente e assimilati (in precedenza dichiarati mediante il modello CUD), i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni, alcuni redditi diversi (compensi per lavoro autonomo occasionale,...) e i corrispettivi per contratti di appalto soggetti a ritenuta.

<sup>1</sup> 9 marzo per l'anno 2015.

*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

Si evidenzia a tal proposito che il mancato invio comporterà l'irrogazione di una sanzione di 100,00 € per ogni certificazione omessa, tardiva o errata.

### ***Bonus bebè***

Per ogni figlio nato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno annuo di importo pari ad Euro 960. Tale assegno è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età.

### ***Deducibilità delle erogazioni liberali alle Onlus***

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'importo annuo massimo delle erogazioni liberali alle Onlus che è possibile dedurre dal reddito d'impresa e/o detrarre dall'Irpef (26%) è stato portato ad Euro 30 mila (in precedenza, Euro 2.065).

### ***Voluntary Disclosure***

Con la "Voluntary Disclosure" (collaborazione volontaria) si apre la possibilità, per le persone fisiche che detengono capitali all'estero senza averli dichiarati negli anni passati nell'apposito quadro RW della dichiarazione dei redditi, di regolarizzare la propria posizione pagando, oltre alle imposte in misura piena, le sanzioni in misura ridotta. La norma prevede che il contribuente fornisca al Fisco un report sui capitali detenuti all'estero; in particolare sarà necessario fornire indicazioni su come tali attività si sono formate, come sono state investite e sul loro utilizzo per tutti i periodi d'imposta per i quali alla data della Voluntary sono ancora aperti i termini per l'accertamento. La "Voluntary Disclosure" non è una riedizione dello scudo fiscale; questo implica che le imposte debbano essere pagate in misura piena mentre le sanzioni saranno ridotte talvolta anche in maniera sostanziale.

Con riferimento alle sanzioni per omessa compilazione del quadro RW, attualmente previste nella misura dal 3% al 15% in caso di attività detenute in Stati White list, e dal 6% al 30% in caso di detenzione in Paesi Black list, la norma sulla Voluntary prevede che siano ridotte:

- al 50% quando il contribuente trasferisca o detenga le attività in Italia o in un altro Paese EU, o quando, se i capitali sono mantenuti in Stati diversi dai precedenti, il contribuente autorizzi l'intermediario estero a comunicare al fisco italiano ogni informazione rilevante;
- al 25% se sono detenute in Paesi diversi dai precedenti senza che sia data l'autorizzazione all'intermediario.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

E' prevista un'ulteriore riduzione a 1/3 delle sanzioni dovute qualora il contribuente decida di pagare tutte le somme richieste con l'eventuale atto di contestazione emesso dall'Agenzia delle Entrate.

### ***Responsabilità solidale negli appalti***

A decorrere dal 13 dicembre 2014 sono state definitivamente abrogate le norme riguardanti la disciplina della responsabilità solidale negli appalti per l'Iva e le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

Nella sua formulazione originaria, il regime prevedeva il vincolo di solidarietà sia per l'Iva che per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente non versate dall'appaltatore. Già l'art. 50 del DL n. 69/2013 aveva abrogato le disposizioni sull'Iva e, quindi, dal 22 giugno 2013, era rimasta la sola responsabilità solidale per le ritenute fiscali.

Con l'attuale abrogazione della parte relativa alle ritenute fiscali, viene ora completamente cancellato il regime di solidarietà.

Resta, invece, la c.d. "responsabilità contributiva" di cui all'art. 29 del DLgs n. 276/2003, in base al quale, in caso di appalto, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore ed eventuali subappaltatori, entro due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere i trattamenti retributivi, le quote TFR, i contributi previdenziali e i premi INAIL ai lavoratori dipendenti e parasubordinati (co.co.co. e collaboratori a progetto, esclusi gli autonomi). Mentre la disciplina del DL 223/2006 ora abrogata prevedeva una responsabilità automatica del committente/appaltatore per le ritenute non versate dall'appaltatore/subappaltatore, il regime dell'art. 29, invece, fa scattare il vincolo solidale solo dopo l'accertamento della responsabilità da parte del giudice innanzi al quale è stato convenuto il committente con l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, e l'escussione del patrimonio del committente può avvenire solo dopo quella degli altri obbligati.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

Federico Bottrighi

Luca Montali